

Il Consiglio di Stato

Signor
Carlo Lepori e cofirmatari
Per il Gruppo PS
Deputato al Gran Consiglio

INTERPELLANZA 13 maggio 2020 Crisi della Covid-19 e gli "invisibili"

Signori deputati,

rispondiamo come segue alle domande poste nell'interpellanza in oggetto.

1. È assicurata l'identificazione immediata di detenuti e profughi contagiati?

Sì, per il tramite del Servizio medico delle Strutture carcerarie cantonali, in applicazione delle Direttive cantonali e seguendo le raccomandazioni in merito dell'Organizzazione mondiale della sanità. A oggi, non è stato registrato alcun caso tra i detenuti.

Nei centri d'alloggio collettivo il monitoraggio dello stato di salute degli ospiti è garantito dal servizio infermieristico di Croce Rossa Sezione del Sottoceneri che, in caso di necessità, attiva i medici di famiglia dei singoli ospiti o i servizi sanitari d'urgenza, che valutano la necessità di procedere con un test per la positività al Covid-19.

I richiedenti l'asilo, gli ammessi provvisori e i rifugiati alloggiati in appartamento, di principio indipendenti nell'attivazione del medico di famiglia in caso di sintomi influenzali, possono invece fare affidamento su Soccorso operaio svizzero in caso di dubbi e necessità relative al loro stato di salute.

2. Come sono isolati i richiedenti l'asilo contagiati?

Secondo le disposizioni dell'Ufficio del medico cantonale e dell'Ufficio federale di sanità pubblica del 31 marzo 2020 (aggiornate all'11 maggio 2020), in caso di positività le persone affette da Covid-19 devono essere poste in isolamento sino alla completa guarigione; in caso di sintomi influenzali o di altri sintomi indicatori di un possibile contagio, i singoli devono invece essere posti in isolamento per 10 giorni monitorandone lo stato di salute e valutando la necessità di effettuare il test.

Le direttive di carattere sanitario presso le Strutture carcerarie cantonali prevedono che nel caso di detenuti contagiati, essi restino nella propria cella. I detenuti con sintomi più rilevanti verrebbero invece collocati in una sezione specifica. Il Servizio medico delle Strutture carcerarie è responsabile per le valutazioni mediche.

A tal scopo presso i centri d'alloggio collettivo (incluso l'impianto di Protezione civile di Camorino, che allo stato attuale ospita poco meno di una ventina di persone a beneficio

dell'aiuto d'urgenza e che può far capo anche a un edificio posto fuori dalla struttura della PCi) sono state mantenute delle camere vuote per poter alloggiare, in caso di necessità, persone affette da Covid-19 oppure presentanti sintomi compatibili con un possibile contagio. Nel caso in cui i casi sospetti si manifestino all'interno di nuclei famigliari, l'intero nucleo viene posto in isolamento.

3. Come sono realizzate nei centri d'asilo le norme di igiene accresciuta e di distanza sociale raccomandate?

Presso le Strutture carcerarie cantonali sono garantite le norme di igiene accresciuta e di distanza sociale per il personale, gli utenti e i detenuti. Personale e detenuti sono stati sensibilizzati in merito. All'entrata è adottata per tutti la misurazione della temperatura, l'uso della mascherina e di disinfettante, presente in più luoghi della struttura, unitamente ai bagni dove potersi lavare le mani.

Nei centri cantonali per l'alloggio di richiedenti l'asilo, gestiti da Croce Rossa Svizzera, sono state predisposte (d'accordo con l'Ufficio del medico cantonale) specifiche misure volte a garantire il rispetto delle norme igieniche accresciute e della distanza sociale, seguendo scrupolosamente le disposizioni emanate dalle autorità. Le prime disposizioni della Sezione del sostegno sociale, elaborate con il supporto dell'Ufficio del medico cantonale, sono state emanate il 13 marzo. A seguito di tale data vi sono stati contatti giornalieri tra l'Ufficio dei richiedenti l'asilo e Croce Rossa Svizzera, con il supporto dell'Ufficio del medico cantonale quando necessario. È stato quindi possibile monitorare la situazione nei Centri e sostenere Croce Rossa Svizzera in caso di necessità, quali per esempio il potenziamento della sorveglianza o l'esigenza di supporto logistico per la distribuzione dei pasti.

Gli ospiti dei centri sono stati tempestivamente informati e sensibilizzati anche tramite la documentazione appositamente allestita dalla Confederazione, che presenta le regole di comportamento nelle lingue per loro più facilmente comprensibili.

All'interno dei centri i richiedenti l'asilo rispettano le stesse regole del resto degli abitanti: oltre al rispetto delle norme igieniche accresciute, sono vietati gli assembramenti di più di 5 persone ed è necessario mantenere una distanza minima di 2 metri tra i singoli all'esterno degli alloggi, che in ogni caso non ospitano più di 4 persone nel caso in cui non facciano parte dello stesso nucleo familiare. Ciò ha comportato la necessità di introdurre alcune nuove disposizioni per gestire la quotidianità degli ospiti dei centri, come per esempio l'accesso a turni agli spazi comuni, volte a garantire il distanziamento sociale e la protezione delle persone facenti parte delle categorie maggiormente a rischio. Qualora non fosse possibile mantenere la distanza minima, gli ospiti e il personale dei centri indossano le mascherine igieniche.

Anche i richiedenti l'asilo, gli ammessi provvisoriamente e i rifugiati alloggiati in appartamento sono stati informati – per il tramite di Soccorso operaio Svizzero – in merito alle regole di comportamento.

4. Considerata l'occupazione più alta delle camerate nei centri d'asilo e le scarse possibilità di movimento, quali misure speciali sono previste?

All'interno dei centri d'alloggio per richiedenti l'asilo, con un'occupazione inferiore a quella massimale (in media circa il 76%), agli ospiti vengono attribuiti gli alloggi individuali privilegiando la protezione di quelli maggiormente vulnerabili: famiglie, persone malate o con fragilità psicologiche vengono alloggiate, nel limite del possibile, singolarmente.

Per diminuire i rischi di contagio sono però state disposte alcune misure volte a garantire la distanza sociale, come la già citata introduzione dei turni per l'utilizzo degli spazi comuni (spazi esterni, cucine condivise, spazi didattici e di formazione), la diminuzione del numero di partecipanti ai corsi di integrazione (massimo 5 compreso il formatore) e il divieto al personale non alle dipendenze di CRSS (quali per esempio i volontari) di entrare nei centri d'alloggio.

5. Che possibilità hanno i richiedenti l'asilo di lasciare i centri, nell'ambito delle limitazioni che valgono per tutta la cittadinanza?

In assenza di sintomi influenzali o di altri sintomi compatibili con il contagio da Covid-19 gli ospiti hanno la libertà di uscire dai centri. Essi sono stati tuttavia informati che, dopo una prima fase in cui come al resto della popolazione era permesso lasciare il domicilio unicamente per recarsi a fare la spesa, dal medico oppure per urgenze, al momento attuale è possibile una maggior libertà di movimento nel rispetto delle regole d'igiene e di distanza sociale.

Nel caso in cui all'interno di un centro collettivo dovesse evidenziarsi un caso positivo di Covid-19, d'accordo con l'Ufficio del medico cantonale e lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC), il centro verrebbe messo in quarantena. Ciò significa che le uscite dal centro e le visite (se non per motivi professionali o umanitari) sarebbero sospese e che verrebbero messe in atto ulteriori misure, volte a garantire la protezione delle persone facenti parte delle categorie maggiormente a rischio.

6. Non si ritiene opportuno e urgente sospendere tutte le procedure d'asilo, come richiesto anche da Amnesty International?

Si precisa che le procedure d'asilo esulano dalla sfera di competenza afferente all'Esecutivo cantonale. Le procedure d'asilo, infatti, sono di mera pertinenza dall'Autorità federale, *in casu* della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

Il 2 aprile 2020 il Consiglio di Stato ha tuttavia chiesto al Dipartimento federale di giustizia e polizia la sospensione, almeno momentanea, delle attribuzioni di richiedenti l'asilo dai Centri federali a quelli cantonali, per non sovraccaricare delle strutture già confrontate con delle importanti sfide. Le attribuzioni verso il Ticino sono state sospese il 3 aprile 2020 e sono ricominciate, in maniera graduale e coordinata con l'Ufficio cantonale preposto, il 6 maggio 2020.

7. In diversi Cantoni gli stranieri in carcerazione amministrativa, in attesa cioè del loro rinvio verso il Paese d'origine, sono stati liberati. Qual è la situazione in Ticino?

Anche in Ticino sono stati liberati alcuni stranieri in carcerazione amministrativa, seguendo il criterio del potenziale pericolo per la pubblica sicurezza. In totale, dall'inizio della pandemia, sono stati scarcerati 6 stranieri, che successivamente sono stati alloggiati sul territorio ticinese con un divieto di abbandono di un territorio (Art. 74 LStrl).

Inoltre si osserva che attualmente, nell'ambito dello stato di necessità pandemica COVID19, le carcerazioni vengono centellate allo stretto necessario.

In effetti attualmente il Canton Ticino si limita all'adozione delle carcerazioni per motivi di ordine pubblico (condanne gravi), in particolare a seguito delle fattispecie di espulsione

penale ex art. 66a CP e nell'ambito dell'Asilo limitatamente ai casi in procedura ordinaria e Dublino con condanne penali.

Infine si osserva che, con l'allentamento delle misure pandemiche attualmente in atto, è prevista la ripresa dei rinvii degli stranieri in attesa di allontanamento. Ciò comporta una conseguente diminuzione della necessità di far capo a misure coercitive come ad esempio la carcerazione amministrativa.

8. Nella misura in cui il personale a ore possa accedere al lavoro ridotto, se ne devono occupare i vari datori di lavoro (che normalmente riescono appena a garantire il pagamento degli oneri sociali) o sono previste facilitazioni?

L'accesso al lavoro ridotto è regolato da norme federali, ai sensi delle quali le indennità sono previste per le aziende che offrono beni e servizi al mercato e assumono un rischio aziendale proprio. La nozione di "azienda" non corrisponde a quella di "datore di lavoro" e dunque il semplice fatto di essere datore di lavoro non è sufficiente per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto. Il personale che lavora per le economie domestiche private non ha dunque diritto all'indennità per lavoro ridotto.

9. Chi è pagato in nero come potrà far valere i suoi diritti alla continuazione del salario? Sono previsti aiuti speciali?

Ricordiamo innanzitutto che far lavorare delle persone in nero è contrario alla legge. Per piccole realtà, come possono essere le economie domestiche, è stata creata una procedura semplificata d'annuncio, attiva dal 2008. Esaurite queste doverose premesse, ricordiamo che eventuali contenziosi derivanti dal diritto del lavoro sono da far valere in sede civile

10. I *sans papier* potranno in questa situazione far valere i loro diritti al minimo vitale e alla salute, tramite l'accesso alle strutture sanitarie?

Il termine *sans papier* designa gli stranieri entrati in Svizzera (con o senza visto conformemente alle disposizioni vigenti nei riguardi del loro Paese d'origine) e rimasti nel nostro Paese pur avendo superato la durata del soggiorno autorizzato (clandestini). Il termine *sans papier* non significa che queste persone sono prive di documenti di legittimazione o di viaggio¹.

La legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (art. 21 LAS) definisce che *se uno straniero dimorante in Svizzera, ma non quivi domiciliato, abbisogna di aiuto immediato, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo*. Il quadro normativo cantonale stabilisce nello specifico che *le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati*².

L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) nell'ambito dei compiti attribuitigli ha pubblicato nel mese di dicembre 2018 le disposizioni inerenti l'assistenza di stranieri non domiciliati in Svizzera³ tutt'oggi in vigore, che illustra quali sono i criteri stabiliti per poter

¹ Fonte: Segreteria di Stato della migrazione (SEM)

² Art. 5 Legge sull'assistenza sociale (cantonale)

³ [https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/PDF/Disposizioni Stranieri in transito 2018.pdf](https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/PDF/Disposizioni_Stranieri_in_transito_2018.pdf)

accedere a questi aiuti e quali sono le prestazioni che possono essere erogate. Questi aiuti immediati si declinano principalmente in cure mediche, sostentamento, cure di viaggio o alloggio, qualora il rientro non fosse possibile.

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, è pertanto assicurato l'aiuto immediato alle persone che si trovano in situazioni di bisogno.

11. Non è forse giunto il momento di introdurre anche in Ticino una citycard come a Zurigo?

Il progetto citycard come proposto a Zurigo bene si adatta a quella realtà, in considerazione dell'elevato grado di urbanizzazione che caratterizza il Cantone Zurigo.

In Ticino il sostegno e la solidarietà verso le persone con uno statuto precario o "sans papiers" avviene in modo molto più circostanziato e mirato attraverso prestazioni di servizio sociale da parte di enti no profit (ad esempio il Soccorso operaio Svizzero con il progetto May-Day) e con il sostegno finanziario sussidiario a quello garantito dai servizi cantonali di aiuto sociale (vedi risposta alla domanda no 10), erogato anch'esso da enti no profit solidali che raccolgono fondi presso i cittadini e con azioni mirate.

Citiamo inoltre iniziative quali Casa Astra, Mendrisio, luogo di accoglienza e sostegno ai senzatetto, Casa Martini a Locarno, la mensa Bethlehem di Lugano e altri progetti in fase di realizzazione.

Anche l'iniziativa denominata "Tavolino magico", consolidata in Ticino da diversi anni, rappresenta un'importante forma di sostegno temporaneo rivolto a cittadini che vivono una condizione di precarietà.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri